



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238  
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 18 MARZO 2024

### IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA ANNUALE 2023 – PRIMO TERMINE E SALVO SCELTA DI VERSAMENTO IN COINCIDENZA CON DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d'imposta 2022 deve essere versata **entro lunedì 18 marzo 2024** (il 16 cade di sabato).

È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

- la prima deve essere versata entro il 18 marzo;
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via); a seguito delle novità introdotte dal c.d. "Decreto Semplificazione adempimenti tributari" la rateizzazione deve essere completata entro il 16 dicembre.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto **l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile** (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell'0,99% e così via).

Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo.

Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2023 potrà essere effettuato entro:

- il **18 marzo 2024**, senza maggiorazione;
- il **1° luglio 2024** (il 30 giugno cade di domenica) maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
- il **31 luglio 2024** maggiorando le somme da versare al 1° luglio dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il **codice tributo 6099 – IVA annuale saldo**.

### IL DECRETO MILLEPROROGHE È IN GAZZETTA UFFICIALE

Il 28 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Milleproroghe (DL 215/2023).

Con la pubblicazione è quindi certa la **riapertura dei termini per pagare le rate della cosiddetta Rottamazione quater**. In particolare, è stata posticipata al 15 marzo la scadenza della rata scaduta il 28 febbraio 2024; inoltre è prevista anche la possibilità, per chi non avesse ancora provveduto, di versare la "maxi rata" scaduta il 18 dicembre 2023, che a sua volta era un posticipo delle rate scadute il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023. In sintesi è possibile versare le prime 3 rate della Rottamazione entro 15 marzo 2024.

Le altre novità del decreto prevedono:

- **conferma del divieto di e-fattura dei medici;**
- **proroga al 31 dicembre 2024** del termine relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali;
- **estensione del ravvedimento speciale** anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022;
- **proroga di un anno i termini** per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024;
- **possibilità, per determinate società cooperative** che concedono finanziamenti ai propri soci, di continuare a svolgere la propria attività fino al 31 dicembre 2024, senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari, qualora sussistano determinate condizioni;
- **estensione del termine per avvalersi dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa** di abitazione previste dall'art. 64 del D.L. n. 73/2021 a favore dei soggetti con età inferiore ai 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro. Dette agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024;
- **proroga dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025** dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021, che stabilisce il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.

## CU DI LAVORO AUTONOMO: PER QUEST'ANNO ANCORA AL 31 OTTOBRE

L'Agenzia Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024, ha ricordato che l'art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 dispone che, in generale, le **CU sono trasmesse in via telematica all'Agenzia Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti**; tuttavia, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta - Modello 770, **ossia entro il 31 ottobre**.

L'art. 19 del D. Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 prevede che, a partire da quest'anno, in via sperimentale, l'Agenzia Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta, rende disponibile la **dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti)**.

Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo "professionale"), **saranno utilizzate dall'Agenzia Entrate solo in forma sperimentale**, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata o con appositi avvisi nell'applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che, per l'elaborazione della precompilata, sono state considerate **solo le CU di lavoro autonomo "professionale" pervenute fino al 18 marzo** (quest'anno il 16 marzo cade di sabato) e che, **se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti**. Ciò premesso, tenuto conto che i dati delle **CU di lavoro autonomo "professionale" sono utilizzati quest'anno solo in forma sperimentale, si ritiene che, per l'anno d'imposta 2023, le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024** (come i redditi di lavoro autonomo "professionale") possano essere presentate **entro il 31 ottobre 2024** (termine di presentazione del Modello 770).

**L'Agenzia invita, tuttavia, i sostituti d'imposta ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni all'Agenzia Entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti), seppur in forma sperimentale, agevolandoli così nell'adempimento dichiarativo.**

Si evidenzia, infine, che, dal prossimo anno, le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno ordinariamente utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata; pertanto, a partire dalle CU 2025, relative all'anno d'imposta 2024, l'invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo "professionale") dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

Per completezza, si segnala che resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d'imposta di trasmettere **entro il termine di presentazione del Modello 770 (31 ottobre)** le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata, per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (**es. arretrati e TFR**).

## WELFARE AZIENDALE: NEI FRINGE BENEFIT ANCHE L'AFFITTO E GLI INTERESSI SUL MUTUO PRIMA CASA

Con la **Circolare n. 5/E** del 7 marzo l'Agenzia Entrate ha illustrato le novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (DI n. 145/2023).

Il documento, oltre ad occuparsi delle novità fiscali in materia di *welfare* aziendale, illustra il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Relativamente alle misure fiscali per il welfare aziendale la Circolare esamina le novità introdotte dall'articolo 1, commi 16 e 17 della Legge di Bilancio 2024, e precisa che, limitatamente al periodo d'imposta 2024 e in deroga all'art. 51 del Tuir, non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 1.000 euro, non solo il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, ma anche **le spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa**, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente.

Il limite sale a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

L'Agenzia ha fornito chiarimenti anche sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e sulla riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10% al 5%.

## SENZA ESPLICITA ADESIONE CONSULTAZIONE E-FATTURE PIÙ AGEVOLE

Il **provvedimento firmato l'8 marzo 2024** dal direttore dell'Agenzia Entrate ha reso più semplice per i contribuenti consultare e acquisire le proprie fatture elettroniche tramite la funzionalità disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia.

Operatori economici, intermediari delegati e consumatori finali, infatti, a partire dal 20 marzo, non dovranno più aderire espressamente al servizio.

L'aggiornamento della procedura deriva dall'allineamento con l'evoluzione normativa.

La necessità dell'adesione espressa era prevista, infatti, dall'articolo 1, comma 3, del DLgs n. 127/2015, secondo cui le e-fatture dovevano essere messe a disposizione dei consumatori finali su richiesta di quest'ultimi. Ma l'articolo 4-quinquies, comma 4, del DI n. 145/2023, ha rivisto la norma ed eliminato la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del consumatore finale.

Tolto il vincolo dell'adesione specifica per i contribuenti, e fermo restando che l'Agenzia Entrate può memorizzare i *file* delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di

riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi, (articolo 1, comma 5-bis, Dlgs n. 127/2015, introdotto dall'articolo 14 del decreto legge n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019), il provvedimento dell'8 marzo 2024 estende a tutti i contribuenti, operatori economici, persone fisiche o soggetti diversi da persone fisiche non titolari di partita Iva, la possibilità di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agilmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. I documenti elettronici rimarranno disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione dei documenti fiscali da parte del Sistema di interscambio. Grazie a questa semplificazione, quindi, sarà possibile consultare le proprie fatture elettroniche che rientrano in questo arco temporale e non solo quelle registrate dall'Agenzia successivamente alla data di adesione.

Un'ulteriore novità introdotta dal provvedimento è l'estensione agli enti non commerciali del servizio, già attivo per i titolari di partita Iva, di registrazione dell'indirizzo telematico, che consente di indicare l'indirizzo presso il quale intendono ricevere le proprie fatture indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo "CodiceDestinatario".

#### **STOP AGLI 85 GIORNI IN PIÙ PER GLI ACCERTAMENTI DEL FISCO**

La Direzione centrale di Roma dell'Agenzia Entrate ha invitato gli uffici a non considerare più la proroga di 85 giorni, causa Covid, per gli accertamenti in scadenza ordinaria al 31 dicembre. L'Agenzia Entrate recepisce così l'orientamento univoco dei giudici tributari di primo grado che hanno bocciato gli accertamenti in scadenza il 31 dicembre 2022, ma che gli uffici hanno notificato nel 2023, applicando la cosiddetta proroga a cascata di 85 giorni, valida solo per l'anno 2020. Gli uffici dovranno programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini "ordinari" di decadenza, evitando di avvalersi dei differimenti previsti dalla norma vigente.

Si ricorda che a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, gli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l'accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare. Questo significa che, per gli accertamenti relativi all'anno 2017, in presenza di dichiarazione regolarmente presentata, il termine per l'accertamento è scaduto il 31 dicembre 2023 e, pertanto, gli uffici non applicheranno più la tanto contestata proroga a cascata di 85 giorni, causa Covid.

#### **E-FATTURA: LE NOVITÀ SULLA RETTIFICA DEI FILE ALLO SDI NELLA GUIDA AGGIORNATA DELLE ENTRATE**

L'Agenzia Entrate ha pubblicato la guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell'esterometro, **aggiornata al 5 marzo 2024**, dove illustra le modalità di rettifica delle comunicazioni inviate via SdI con i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28, e fornisce indicazioni per la corretta compilazione della sezione "AltriDatiGestionali" da parte delle imprese agricole in regime speciale.

#### **RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI MUTUO PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE**

In una recente risposta pubblicata sulla rivista telematica FiscoOggi l'Agenzia Entrate ha chiarito che, nell'ipotesi in cui venga rinegoziato il mutuo acceso per acquistare l'abitazione principale, al fine di modificare alcune condizioni previste nel contratto in essere, **si conserva il diritto alla detrazione degli interessi passivi**, rimanendo invariati sia le parti originarie (banca mutuante e persona mutuataria) sia l'immobile concesso in garanzia.

La detrazione sarà tuttavia limitata alla quota residua del capitale ancora da rimborsare alla data di rinegoziazione del contratto, alla quale potrebbero aggiungersi alcuni oneri correlati (eventuali rate scadute e non saldate, il rateo di interessi relativo al semestre in corso aggiornato al cambio del giorno della conversione, gli oneri derivanti dall'estinzione anticipata della provvista in valuta estera).

#### **COMPOSIZIONE NEGOZIATA: ACCESSO AGEVOLATO ANCHE PER IL 2024**

Con il decreto Milleproroghe, pubblicato in GU il 28 febbraio 2024, è stata confermata **fino al 31 dicembre 2024, per chi vuole accedere all'istituto della Composizione Negoziata della Crisi, la possibilità di sostituire le certificazioni** relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con proprie autodichiarazioni attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL) almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza.

Tale facoltà era stata prevista in principio solo per un periodo di tempo limitato e consiste sicuramente in una semplificazione degli obblighi documentali cui deve adempiere l'imprenditore.

I tempi tecnici necessari per l'ottenimento delle certificazioni fiscali e previdenziali sono difficilmente inferiori ai 30/45 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della richiesta, ad eccezione del Mod RDI, che l'Agenzia Entrate-Riscossione è in grado di rilasciare in tempi di gran lunga contenuti. Questo, ovviamente, contrasta con le esigenze di celerità nell'accesso alla Composizione Negoziata della Crisi.

#### **IL RIFIUTO DI CESSIONI CREDITI D'IMPOSTA EDILI SEGUENTI ALLA PRIMA**

Con la circolare n. 6/E dell'8 marzo 2024, l'Agenzia Entrate ha chiarito le modalità per richiedere il rifiuto delle cessioni dei crediti già accettate, successive alla prima o allo sconto in fattura, fornendo istruzioni sia nel caso di errata accettazione da parte del cessionario che in realtà intendeva rifiutare la cessione, sia nel caso in cui sia il cedente che il cessionario, dopo l'accettazione della cessione da parte di quest'ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla "Piattaforma cessione crediti".

E' pubblicato anche il modello che il cedente e il cessionario dovranno utilizzare per richiedere all'Agenzia il "rifiuto" della cessione del credito già accettata.

L'articolo 121 del DI "Rilancio" (decreto legge n. 34/2020) consente ai titolari delle detrazioni spettanti per determinati interventi edilizi di optare, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, per la cessione del corrispondente

credito o per lo sconto in fattura. L'esercizio dell'opzione (prima cessione) deve essere comunicato telematicamente all'Agenzia Entrate secondo le modalità stabilite con il provvedimento del 3 febbraio 2022. Provvedimento seguito dalla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, con la quale l'Amministrazione, tra l'altro, ha fornito le istruzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi errori nella compilazione delle comunicazioni delle prime cessioni, prevedendo che l'annullamento delle stesse debba essere richiesto attraverso l'invio, tramite Pec di un apposito modello al Centro operativo Servizi fiscali di Venezia.

In risposta ad alcuni quesiti pervenuti su particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti, con la circolare in commento, l'Agenzia indica la via da seguire nei casi in cui:

- a) la cessione successiva alla prima sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla
- b) il cedente e il cessionario, dopo l'accettazione della cessione da parte di quest'ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla "Piattaforma cessione crediti".

In entrambi i casi il cedente e il cessionario dovranno richiedere all'Agenzia Entrate il "rifiuto" della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato alla circolare, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dai dichiaranti, che deve essere inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata [annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it](mailto:annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it). In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.

Eventuali richieste già trasmesse all'Agenzia Entrate con differenti modalità, precisa la circolare, dovranno essere nuovamente inviate secondo queste indicazioni.

Inoltre, la circolare precisa che:

- se la cessione si riferisce a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, se non sia stata ulteriormente ceduta oppure opzionata per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24. A questo proposito, l'Agenzia ricorda che l'opzione per l'utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l'apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate
- se la cessione si riferisce a crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l'importo corrispondente.

L'Agenzia ricorda che i "crediti tracciabili" sono i crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all'Agenzia Entrate a partire dal 1° maggio 2022. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia Entrate (articolo 121, comma 1-*quater*, del DI n. 34/2020). A tal fine, al credito è attribuito un "codice identificativo univoco" da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Queste disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia Entrate a partire dal 1° maggio 2022, fatta eccezione per le comunicazioni inviate dal 9 al 13 maggio 2022 in relazione alle spese del 2020 e del 2021 (risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022 – penultimo periodo), che restano non tracciabili.

Il rifiuto rimuove gli effetti dell'erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all'esito positivo dell'operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell'eventuale ulteriore cessione o dell'utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.

Una volta eseguita l'operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.

Con un paragrafo *ad hoc*, la circolare specifica che se il cessionario intende comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare (articolo 25 comma 1, del decreto legge n. 104/2023), dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 novembre 2023. L'utilizzo quest'ultima procedura, a differenza della soluzione operativa per le altre ipotesi descritte, determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno dello stesso in capo al cedente.

**Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.**

Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et. ecc. Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati. La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51). L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it) o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

#### AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".